



CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 254 del 02/10/2024

OGGETTO: SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E REPLICHE - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 - ID: 596. INTEGRAZIONE ORD. N. 1600/17. FABBRICATO IN TERAMO, ... OMISSIS ... – DITTA: LANZILLOTTO ANTONELLO (Amministratore)

IL SINDACO

VISTE le comunicazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco N. U.0000888, U.0000891 e U.0000893 del 11.11.2016, acquisite al protocollo dell'Ente in data 12.11.2016 rispettivamente ai n.n. 69894, 69893 e 69892, relative agli interventi n. 6451, n. 6431 e n. 6419 del 11.11.2016, secondo le quali, al fine di adottare immediati provvedimenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità delle persone e delle cose, venivano dichiarate non praticabili le unità immobiliari dell'immobile sito in Teramo, -----
OMISSIS-----, contraddistinte al N.C.E.U. al Foglio -- alle:

- Particelle -- Sub. 50, -- Sub. 15 e -- Sub. 11, di proprietà della ditta **Randi Bruno**, posta al piano secondo;
- Particella -- Sub. 19, di proprietà della ditta **Ruscitti Luciano**, posta al piano terzo;
- Particelle -- Sub. 17 e -- Sub. 9, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Maria-Daniela**, posta al piano secondo;

nelle more dell'esecuzione, a cura di tecnico qualificato, di verifiche statiche approfondite nonché di monitoraggio dello stato fessurativo nel tempo;

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 473 del 17.11.2016 con cui si ordinava lo sgombero, nonché l'interdizione all'uso, dell'unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particella -- Sub. 19, di proprietà della ditta **Ruscitti Luciano**, posta al piano terzo dell'immobile sito in Teramo, -----**OMISSIS-----**, amministrato dal Sig. **Lanzillo** **Antonello**;

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 474 del 17.11.2016 con cui si ordinava lo sgombero, nonché l'interdizione all'uso, dell'unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle -- Sub. 50, -- Sub. 15 e -- Sub. 11, di proprietà della ditta **Randi Bruno**, posta al piano secondo dell'immobile sito in Teramo, -----
OMISSIS-----, amministrato dal Sig. **Lanzillo** **Antonello**;

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 475 del 17.11.2016 con cui si ordinava lo sgombero, nonché l'interdizione all'uso, dell'unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle -- Sub. 17 e -- Sub. 9, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Maria-Daniela**, posta al piano secondo dell'immobile sito in Teramo, -----**OMISSIS-----**, amministrato dal Sig. **Lanzillo** **Antonello**;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra n. P 1456 dei tecnici della Protezione Civile in data 25.11.2016 (scheda 003) a seguito del quale all'intero Aggregato ----- 00 001, sito in Teramo, con accessi dal civico n. 95 al civico n. 121 di -----**OMISSIS-----** e dal civico n. 70 al civico n. 78 di Via ---**OMISSIS---**, e individuato al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle -----**OMISSIS-----**, veniva dato il giudizio di agibilità "B": **Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.**, definendo i seguenti provvedimenti urgenti da adottare e/o agibilità parziali:

- *“Piano II – -----OMISSIS----- n. 101 – Randi Bruno: puntellare tra le due volte per ripristinare il sostegno verticale rimosso in occasione di pregressi interventi di ristrutturazione per rendere comunicanti le due camere”;*
- *“Piano III – -----OMISSIS----- – Ruscitti Luciano: rimozione intonaci ed eventuali tavelline, o parti di esse sconnesse, in adiacenza alle putrelle delle parti di solaio fessurato”;*
- *“Piano II – -----OMISSIS----- – Marcozzi Rozzi Maria-Daniela: rimozione di intonaci sui solai piani”;*
- *“Le sole precedenti unità immobiliari sono temporaneamente inagibili”;*

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 575 del 29.11.2016 con cui si confermava quanto già previsto dalla precedente Ordinanza Sindacale N. 474 del 17.11.2016, e pertanto lo sgombero, nonché l’interdizione all’uso, dell’unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 50, --- Sub. 15 e --- Sub. 11, di proprietà della ditta **Randi Bruno**, posta al piano secondo dell’immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, amministrato dal Sig. **Lanzillotto Antonello**;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 576 del 29.11.2016 con cui si confermava quanto già previsto dalla precedente Ordinanza Sindacale N. 473 del 17.11.2016, e pertanto lo sgombero, nonché l’interdizione all’uso, dell’unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particella --- Sub. 19, di proprietà della ditta **Ruscitti Luciano**, posta al piano terzo dell’immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, amministrato dal Sig. **Lanzillotto Antonello**;

VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 577 del 29.11.2016 con cui si confermava quanto già previsto dalla precedente Ordinanza Sindacale N. 475 del 17.11.2016, e pertanto lo sgombero, nonché l’interdizione all’uso, dell’unità immobiliare contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 17 e --- Sub. 9, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Maria-Daniela**, posta al piano secondo dell’immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, amministrato dal Sig. **Lanzillotto Antonello**;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 19 del 07.04.2017 con la quale all’art. 2 comma 3 si demanda all’USR, a seguito di istanza con perizia asseverata dei soggetti legittimati, l’espletamento delle verifiche necessarie per l’eventuale modifica dell’esito di agibilità di edifici già classificati con esito di tipo B o C;

VISTA la Perizia Asseverata, redatta dai tecnici incaricati Ing. Roberto Di Ascenzo e Ing. Vittorino Massacese, con la quale veniva richiesta la rivalutazione dell’esito di agibilità dei Condomini siti in Teramo, -----OMISSIS----- e n. ---, contraddistinti al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle -----OMISSIS-----, ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’ordinanza n. 19 del 07.04.2017;

VISTA la nota dell’USR prot. n. 287950/17, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 71690 del 13.11.2017, con la quale si comunicava l’esito dei sopralluoghi effettuati dalla Squadra n. USR1 dei tecnici dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Sede di Teramo, in data 09.10.2017, a seguito dei quali:

- 1) con la Scheda AeDES 001, all’immobile denominato Condominio -----OMISSIS-----, amministrato dal Sig. Lanzillotto Antonello, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---, sito in Teramo, -----OMISSIS-----, Aggregato ---- 00 001, di proprietà delle ditte **Pertosa Anna, Pertosa Raffaele, Gioielleria Francesco Carnesale di Vittorio Carnesale & C., Angeloni Franco, Fano Liliana, De Albentis Alfonso, De Albentis Elvira, De Albentis Irene, Caprioli Alfonso Maria, Carnesale Francesco, Marcozzi Rozzi Maria-Daniela, Ruscitti Luciano, FER3 S.r.l., Ruscitti Ermanno, Di Teodoro Manola, Di Giuseppe Angelo, Sgarlata Giovanni, Randi Bruno, Marcozzi Rozzi Ignazio, Sestieri Marcello, Marcozzi Rozzi Emma Lisa, Di Bonavetura Giuseppe, Tassoni Aurora e Rapagna Gianluca**, veniva dato il giudizio di agibilità “C”: Edificio PARZIALMENTE

INAGIBILE, specificando nella Sezione 9 i seguenti provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro: inagibilità riguarda solo le seguenti unità immobiliari:

- U.I. – Rapagna Gianluca (Piano I°):

- U.I. – Randi Bruno (Piano II°) – solo porzione su P.IIa 180:

- U.I. – Ruscitti Luciano (Piano III°):

- U.I. – Marcozzi Rozzi Maria-Daniela (Piano II°):

- 2) con la Scheda AeDES 002, all'immobile sito in Teramo, Via -----OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---, Aggregato ---- 00 002, veniva dato il giudizio di agibilità "A":
Edificio AGIBILE;
- 3) con la Scheda AeDES 003, all'immobile sito in Teramo, Via -----OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---, Aggregato ---- 00 003, veniva dato il giudizio di agibilità "A":
Edificio AGIBILE;
- 4) con la Scheda AeDES 004, all'immobile sito in Teramo, Via -----OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---, Aggregato ---- 00 004, veniva dato il giudizio di agibilità "A":
Edificio AGIBILE;

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 1600 del 04.12.2017 con la quale veniva disposto:

- 1) di rettificare le Ordinanze Sindacali N. 474 del 17.11.2016 e N. 575 del 29.11.2016, con le quali si provvedeva ad ordinare lo sgombero e l'interdizione all'uso dell'intera unità immobiliare posta al piano secondo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 50, --- Sub. 15 e --- Sub. 11, di proprietà della ditta **Randi Bruno**, confermando l'inagibilità alla sola porzione dell'unità immobiliare in oggetto ricadente sulla Particella ---, e ripristinando, di fatto, l'agibilità e l'utilizzabilità della restante porzione ricadente sulle Particelle --- e ---;
- 2) di rettificare le Ordinanze Sindacali N. 475 del 17.11.2016 e N. 577 del 29.11.2016, con le quali si provvedeva ad ordinare lo sgombero e l'interdizione all'uso dell'intera unità immobiliare posta al piano secondo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 17 e --- Sub. 9, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Maria-Daniela**, confermando l'inagibilità alla sola porzione dell'unità immobiliare in oggetto ricadente sulla Particella ---, e ripristinando, di fatto, l'agibilità e l'utilizzabilità della restante porzione ricadente sulla Particella ---;
- 3) di confermare quanto già disposto dalle Ordinanze Sindacali N. 473 del 17.11.2016 e N. 576 del 29.11.2016, e pertanto, lo sgombero e l'interdizione all'uso dell'intera unità immobiliare posta al piano terzo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 19, di proprietà della ditta **Ruscitti Luciano**;
- 4) di disporre lo sgombero, nonché l'interdizione all'uso, dell'intera unità immobiliare, non occupata, posta al piano primo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 57, di proprietà della ditta **Rapagna Gianluca**;

ATTESO CHE l'Ordinanza Sindacale N. 1600 del 04.12.2017 è stata notificata erroneamente alla ditta Tassoni Aurora, nata a ----- il --OMISSIS--, invece che alla ditta Tassoni Aurora, nata a ----- l'--OMISSIS-- e residente in -----OMISSIS-----;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 10 del 18.01.2018, con la quale si ordinava di notificare alla ditta **Tassoni Aurora**, nata a Teramo l'11.12.2010 e residente in -----OMISSIS-----, quanto disposto dalla Ordinanza Sindacale N. 1600 del 04.12.2017, e pertanto:

- 1) di rettificare le Ordinanze Sindacali N. 474 del 17.11.2016 e N. 575 del 29.11.2016, con le quali si provvedeva ad ordinare lo sgombero e l'interdizione all'uso dell'intera unità immobiliare posta al piano secondo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 50, --- Sub. 15 e --- Sub. 11, di proprietà della ditta **Randi Bruno**, confermando

- l'inagibilità alla sola porzione dell'unità immobiliare in oggetto ricadente sulla Particella ---, e ripristinando, di fatto, l'agibilità e l'utilizzabilità della restante porzione ricadente sulle Particelle --- e ---;
- 2) di rettificare le Ordinanze Sindacali N. 475 del 17.11.2016 e N. 577 del 29.11.2016, con le quali si provvedeva ad ordinare lo sgombero e l'interdizione all'uso dell'intera unità immobiliare posta al piano secondo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particelle --- Sub. 17 e --- Sub. 9, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Maria-Daniela**, confermando l'inagibilità alla sola porzione dell'unità immobiliare in oggetto ricadente sulla Particella ---, e ripristinando, di fatto, l'agibilità e l'utilizzabilità della restante porzione ricadente sulla Particella ---;
 - 3) di confermare quanto già disposto dalle Ordinanze Sindacali N. 473 del 17.11.2016 e N. 576 del 29.11.2016, e pertanto, lo sgombero e l'interdizione all'uso dell'intera unità immobiliare posta al piano terzo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particelle --- Sub. 19, di proprietà della ditta **Ruscitti Luciano**;
 - 4) di disporre lo sgombero, nonché l'interdizione all'uso, dell'intera unità immobiliare, non occupata, posta al piano primo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particelle --- Sub. 57, di proprietà della ditta **Rapagna Gianluca**;

ATTESO CHE:

- con nota, assunta al Protocollo Generale di questo Ente in data 31.08.2018 al n. 48595, il Sig. Berardo Tassoni, padre della ditta **Tassoni Aurora**, nata a -----OMISSIS-----, comunicava la mancata notifica dell'Ordinanza n. 10 del 18.01.2018 facendo presente che la residenza della ditta Tassoni Aurora è la seguente: -----OMISSIS-----;
- che, allo stato attuale, la ditta **Tassoni Aurora**, nata a -----OMISSIS-----, risulta residente a -----OMISSIS-----;

VISTA l'Ordinanza Sindacale N. 147 del 20.12.2018 con la quale si ordinava di notificare alla ditta **Tassoni Aurora**, nata a -----OMISSIS----- e residente a -----OMISSIS-----, quanto disposto dall'Ordinanza del Commissario Straordinario n.10 del 18.01.2018, che notificava quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 1600 del 04.12.2017, ovvero:

- 1) di rettificare le Ordinanze Sindacali N. 474 del 17.11.2016 e N. 575 del 29.11.2016, con le quali si provvedeva ad ordinare lo sgombero e l'interdizione all'uso dell'intera unità immobiliare posta al piano secondo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particelle --- Sub. 50, --- Sub. 15 e --- Sub. 11, di proprietà della ditta **Randi Bruno**, confermando l'inagibilità alla sola porzione dell'unità immobiliare in oggetto ricadente sulla Particella ---, e ripristinando, di fatto, l'agibilità e l'utilizzabilità della restante porzione ricadente sulle Particelle --- e ---;
- 2) di rettificare le Ordinanze Sindacali N. 475 del 17.11.2016 e N. 577 del 29.11.2016, con le quali si provvedeva ad ordinare lo sgombero e l'interdizione all'uso dell'intera unità immobiliare posta al piano secondo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particelle --- Sub. 17 e --- Sub. 9, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Maria-Daniela**, confermando l'inagibilità alla sola porzione dell'unità immobiliare in oggetto ricadente sulla Particella ---, e ripristinando, di fatto, l'agibilità e l'utilizzabilità della restante porzione ricadente sulla Particella ---;
- 3) di confermare quanto già disposto dalle Ordinanze Sindacali N. 473 del 17.11.2016 e N. 576 del 29.11.2016, e pertanto, lo sgombero e l'interdizione all'uso dell'intera unità immobiliare posta al piano terzo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particelle --- Sub. 19, di proprietà della ditta **Ruscitti Luciano**;
- 4) di disporre lo sgombero, nonché l'interdizione all'uso, dell'intera unità immobiliare, non occupata, posta al piano primo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio --- Particelle --- Sub. 57, di proprietà della ditta **Rapagna Gianluca**;

VISTE:

- la “Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 19 del 2017) - Residenziale”, a nome della ditta **Lanzillotto Antonello**, presentata all’Ufficio Speciale per interventi di Ripristino con Miglioramento Sismico dell’immobile sito in Teramo, -----OMISSIS----- (Foglio -- Particella ---). Riferimenti Pratica USR ID 2922:
 - numero prima ISTANZA MUDE 13-067041-0000014935-2020;
- l’asseverazione ed attestazione del tecnico Ing. Alfonso Marcozzi che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 4 dell’OCSR 100/2020, e assumendo la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art.29 comma 3 del DPR 380 del 2001, dichiarava:
 - la conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento;
 - l’insussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta;
- la “Comunicazione di Conclusione del Procedimento”, acquisita al Protocollo del Comune di Teramo al n. 36392 del 20.05.2024, giusta **Esito Istruttorio di concessione dei contributi** e giusto **Decreto n. 1024 del 17.05.2024** di autorizzazione all’intervento di Ripristino con Miglioramento sismico di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 19/2017 con le modalità previste dall’Ordinanza n. 100/2020, integrato con lavori di efficientamento energetico (Sismabonus), richiesto dalla ditta **Lanzillotto Antonello**, amministratore dell’immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---;
- l’Inizio Lavori avvenuto in data 17.07.2024;

VISTI:

- l’art. 1, comma 1, lettera d-bis dell’OCDPC n. 614 del 12 Novembre 2019;
- la nota Prot. 28612 del 27.05.2020 inviata all’Ufficio Legislativo e Giuridico del Dipartimento di Protezione Civile e, per conoscenza, alla Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze (S.M.E.A.) della Protezione Civile Regione Abruzzo, con la quale il Sindaco del Comune di Teramo, facendo seguito agli esiti della riunione tenutasi in videoconferenza in data 06.05.2020, proponeva la condivisione delle modalità operative e procedurali relative all’applicazione della lettera d-bis) del comma 1 dell’art. L dell’OCDPC n.614/2019, ai fini dell’attivazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) per i nuclei familiari costretti a lasciare le proprie abitazioni nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva, nel rispetto dei tempi del D.L. 189/2016;
- la nota prot. n. 8774 del 29.05.2020, acquisita al Protocollo dell’Ente Comune di Teramo al n. 29207 del 01.06.2020, con la quale la Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze (S.M.E.A.) della Protezione Civile Regione Abruzzo, in risposta alla nota Prot. 28612 del 27.05.2020 del Comune di Teramo, acquisita in atti SMEA prot. 8630 del 27.05.2020, in coerenza con le disposizioni generali di cui all’OCDPC n. 388/2016, che al comma 2 dell’art. 3 stabilisce che in tema di contributi di autonoma sistemazione “*i benefici economici ... sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile ...*”, evidenziava che “*in ordine alla decorrenza del CAS per i soggetti costretti a lasciare le proprie abitazioni nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva di cui all’art. 1, comma 1, lett. D-bis OCDPC 614/2019, sarebbe auspicabile l’adozione di specifiche ordinanze sindacali*”;
- la nota prot. n. CG/TERAG18_SM/0034169 del 11.06.2020, acquisita al Protocollo dell’Ente Comune di Teramo al n. 31030 del 12.06.2020, con la quale la Presidenza del Consiglio, Dipartimento Protezione Civile, in riscontro alla nota acquisita in atti SMEA prot. 8630 del 27.05.2020, concordemente con quanto prospettato dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. 8774 del 29.05.2020, riteneva che “*le valutazioni espresse dal coordinatore della sicurezza debbano necessariamente essere recepite, se condivise, dall’Autorità pubblica mediante un provvedimento che disponga che il cantiere non possa essere installato in forme e modalità compatibili con la permanenza del nucleo familiare nell’appartamento, ovvero, in altri termini, che sia necessario sgomberarlo per lo svolgimento dei*

lavori garantendo contestualmente la pubblica incolumità”, e che “solo l’adozione del provvedimento da parte dell’Autorità pubblica competente legittima [...] il riconoscimento del contributo per l’autonoma sistemazione per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori di riparazione definitiva”;

PRESO ATTO della Comunicazione, corredata da Cronoprogramma Lavori, acquisita al Protocollo dell’Ente Comune di Teramo in data 18.09.2024 al n. 63852, con la quale l’Ing. Vittorino Massacese, in qualità di Coordinatore per la Sicurezza in merito all’esecuzione dell’intervento di Ripristino con Miglioramento Sismico, con l’utilizzo del Sismabonus 110% per la quota in acollo, dell’immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---, comunicava, tra l’altro, che:

- “L’inizio dei lavori è avvenuto il 17.07.2024 con l’allestimento del cantiere”;
- “L’esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato, per motivi di sicurezza, non consente la presenza dei condomini all’interno degli appartamenti per tutto il periodo necessario per dare ultimati i lavori, come previsto dal cronoprogramma, ammonta a 24 mesi (730 giorni) [OMISSIS]”;
- “Gli altri condomini ai quali si chiede lo sgombero immediato dei loro appartamenti fino al 17 Luglio 2026 sono i seguenti:
 - Rapagna Gianluca: Foglio -- P.lla --- Sub. 57;
 - Tassoni Aurora e Di Bonaventura Giuseppe: Foglio -- P.lla --- Sub. 56;
 - Marcozzi Rozzi Ignazio: Foglio -- P.lla --- Sub. 51;
 - Marcozzi Rozzi Ignazio: Foglio -- P.lla --- Sub. 52;
 - Ruscitti Ermanno: Foglio -- P.lla --- Sub. 59 e 61;
 - Ruscitti Ermanno: Foglio -- P.lla --- Sub. 60;
 - Sgarlata Giovanni: Foglio -- P.lla --- Sub. 49;
- “I proprietari dei locali commerciali del piano terra per i quali si chiede lo sgombero, per il periodo che va dal 01 Febbraio 2025 al 31 Luglio 2025, sono i seguenti:
 - Bardhi Peanvera: Foglio -- P.lla --- Sub. 3;
 - Planamente Antonio: Foglio -- P.lla --- Sub. 9;
 - Carnesale Francesco: Foglio -- P.lla --- Sub. 58;
 - Di Matteo Maeva: Foglio -- P.lla --- Sub. 8;
 - Di Giuseppe Alessandra, Di Giuseppe Laura, Cecchini Simonetta: Foglio -- P.lla --- Sub. 43;
 - Di Teodoro Manola: Foglio -- P.lla --- Sub. 42;
 - GIOELLERIA Francesco Carnesale di Vittorio Carnesale & C. s.n.c.: Foglio -- P.lla --- Sub. 2;
 - Fer3 S.r.l.: Foglio -- P.lla --- Sub. 31;
 - Pertosa Anna: Foglio -- P.lla --- Sub. 1;
 - Pertosa Anna: Foglio -- P.lla --- Sub. 53;

PRESO ATTO della Comunicazione, acquisita al Protocollo dell’Ente Comune di Teramo in data 30.09.2024 al n. 66039, con la quale l’Ing. Vittorino Massacese, in qualità di Coordinatore per la Sicurezza in merito all’esecuzione dell’intervento di Ripristino con Miglioramento Sismico, con l’utilizzo del Sismabonus 110% per la quota in acollo, dell’immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---, ad integrazione della precedente nota acquisita al Protocollo dell’Ente Comune di Teramo in data 18.09.2024 al n. 63852, chiedeva di estendere l’ordinanza di sgombero per lavori, sempre per motivi legati alla sicurezza, e per lo stesso periodo di tempo, ai seguenti condomini:

- Marcozzi Rozzi Emmalisa: Foglio -- P.lla --- Sub. 54 e 55;

RITENUTO di dover prendere atto delle Comunicazioni, corredate da Cronoprogramma Lavori, acquisite al Protocollo dell’Ente Comune di Teramo in data 18.09.2024 al n. 63852 e in data 30.09.2024 al n. 66039, con le quali l’Ing. Vittorino Massacese, in qualità di Coordinatore per la Sicurezza in merito all’esecuzione dell’intervento di Ripristino con Miglioramento Sismico, con l’utilizzo del Sismabonus 110% per la quota in acollo, dell’immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---, comunicava, tra l’altro, che:

- “L’inizio dei lavori è avvenuto il 17.07.2024 con l’allestimento del cantiere”;
- “L’esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato, per motivi di sicurezza, non consente la presenza dei condomini all’interno degli appartamenti per tutto il periodo necessario per dare ultimati i lavori, come previsto dal cronoprogramma, ammonta a 24 mesi (730 giorni) [OMISSIS]”;
- “Gli altri condomini ai quali si chiede lo sgombero immediato dei loro appartamenti fino al 17 Luglio 2026 sono i seguenti:
 - **Rapagna Gianluca:** Foglio -- P.lla --- Sub. 57;
 - **Tassoni Aurora e Di Bonaventura Giuseppe:** Foglio -- P.lla --- Sub. 56;
 - **Marcozzi Rozzi Ignazio:** Foglio -- P.lla --- Sub. 51;
 - **Marcozzi Rozzi Ignazio:** Foglio -- P.lla --- Sub. 52;
 - **Ruscitti Ermanno:** Foglio -- P.lla --- Sub. 59 e 61;
 - **Ruscitti Ermanno:** Foglio -- P.lla --- Sub. 60;
 - **Sgarlata Giovanni:** Foglio -- P.lla --- Sub. 49;
 - **Marcozzi Rozzi Emmalisa:** Foglio -- P.lla --- Sub. 54 e 55;
- “I proprietari dei locali commerciali del piano terra per i quali si chiede lo sgombero, per il periodo che va dal 01 Febbraio 2025 al 31 Luglio 2025, sono i seguenti:
 - **Bardhi Peanvera:** Foglio -- P.lla --- Sub. 3;
 - **Planamente Antonio:** Foglio -- P.lla --- Sub. 9;
 - **Carnessale Francesco:** Foglio -- P.lla --- Sub. 58;
 - **Di Matteo Maeva:** Foglio -- P.lla --- Sub. 8;
 - **Di Giuseppe Alessandra, Di Giuseppe Laura, Cecchini Simonetta:** Foglio -- P.lla --- Sub. 43;
 - **Di Teodoro Manola:** Foglio -- P.lla --- Sub. 42;
 - **GIOELLERIA Francesco Carnesale di Vittorio Carnesale e C. s.n.c.:** Foglio -- P.lla --- Sub. 2;
 - **Fer3 S.r.l.:** Foglio -- P.lla --- Sub. 31;
 - **Pertosa Anna:** Foglio -- P.lla --- Sub. 1;
 - **Pertosa Anna:** Foglio -- P.lla --- Sub. 53;

RITENUTO di dover confermare quanto già disposto dalla precedenti Ordinanze Sindacali N. 473, 474, 475 del 17.11.2016, N. 575, 576 e 577 del 29.11.2016 e N. 1600 del 04.12.2017 e, pertanto:

- lo sgombero e l’interdizione all’uso dell’unità immobiliare posta al piano secondo dell’immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 50, di proprietà della ditta **Randi Bruno**, per la sola porzione ricadente sulla particella ---;
- lo sgombero e l’interdizione all’uso dell’unità immobiliare posta al piano secondo dell’immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 17, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Maria-Daniela**, per la sola porzione ricadente sulla particella ---;
- lo sgombero e l’interdizione all’uso dell’unità immobiliare posta al piano terzo dell’immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 19, di proprietà della ditta **Ruscitti Luciano**;
- lo sgombero e l’interdizione all’uso dell’unità immobiliare posta al piano primo dell’immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 57, di proprietà della ditta **Rapagna Gianluca**;

RITENUTO, ai sensi della normativa vigente, per gli eventuali occupanti delle unità immobiliari stesse, vista la certificata incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori delle unità immobiliari interessate ed a tutela della pubblica incolumità, di dover disporre lo sgombero e l’interdizione all’uso, a far data dal **17.09.2024** e fino al ripristino dell’agibilità sismica, delle unità abitative dell’immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinte al N.C.E.U. al Foglio -- Particella --- ai seguenti subalterni:

- Sub. 49, Categ. A/2, di proprietà della ditta **Sgarlata Giovanni**;
- Sub. 51, Categ. A/2, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Ignazio**;
- Sub. 54, Categ. A/2, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Emmalisa**;

- Sub. 55, Categ. A/2, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Emmalisa**;
- Sub. 56, Categ. A/2, di proprietà delle ditte **Di Bonaventura Giuseppe e Tassoni Aurora**;
- Sub. 59, Categ. A/2, di proprietà della ditta **Ruscitti Ermanno**;
- Sub. 60, Categ. A/2, di proprietà della ditta **Ruscitti Ermanno**;

e di decretare per il suddetto periodo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d-bis dell'OCDPC n. 614 del 12 Novembre 2019, il diritto al Contributo per l'Autonoma Sistemazione, per gli eventuali occupanti delle unità immobiliari stesse, fatte salve le scadenze per l'esecuzione dei lavori previste dalla normativa vigente;

RITENUTO, ai sensi della normativa vigente, per gli eventuali occupanti delle unità immobiliari stesse, vista la certificata incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori delle unità immobiliari interessate ed a tutela della pubblica incolumità, di dover disporre l'interdizione all'uso, a far data dal **17.09.2024** e fino al ripristino dell'agibilità sismica, delle unità immobiliari dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinte al N.C.E.U. al Foglio -- Particella --- ai seguenti subalterni:

- Sub. 52, Categ. A/10, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Ignazio**;
- Sub. 61, Categ. C/2, di proprietà della ditta **Ruscitti Ermanno**;

RITENUTO, considerate le numerose variabili che potrebbero incidere sulle attività di cantiere sino al 01.02.2025, di dover ordinare all'Ing. **Vittorino Massacese**, in qualità di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza, di comunicare, con un preavviso di **20 giorni** in base al reale svolgimento delle attività di cantiere stesse, l'effettiva data dalla quale disporre l'interdizione all'uso delle unità immobiliari, adibite ad attività commerciale, poste al Piano Terra dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinte al N.C.E.U. al Foglio -- Particella --- ai seguenti subalterni:

- Sub. 1, Categ. C/1, di proprietà della ditta **Pertosa Anna**;
- Sub. 2, Categ. C/1, di proprietà della ditta **Gioielleria Francesco Carnesale di Vittorio Carnesale e C. s.n.c. (P.I. --OMISSIS--)**;
- Sub. 3, Categ. C/1, di proprietà della ditta **Bardhi Pranvera**;
- Sub. 8, Categ. C/1, di nuda proprietà della ditta **Di Matteo Maeva (usufruttuaria Parmegiani Lisa)**;
- Sub. 9, Categ. C/1, di proprietà della ditta **Planamente Antonio**;
- Sub. 31, Categ. C/1, di proprietà della ditta **FER3 S.r.l. (P.I. --OMISSIS--)**;
- Sub. 42, Categ. C/1, di proprietà della ditta **Di Teodoro Manola**;
- Sub. 43, Categ. C/1, di proprietà delle ditte **Di Giuseppe Alessandra, Di Giuseppe Laura e Cecchini Simonetta**;
- Sub. 53, Categ. C/1, di proprietà della ditta **Pertosa Anna**;
- Sub. 58, Categ. C/1, di proprietà della ditta **Carnesale Francesco**;

RITENUTO di dover ordinare all'Ing. **Vittorino Massacese**, in qualità di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza, di comunicare tempestivamente le date di effettivo ripristino dell'agibilità strutturale ed igienico sanitaria, anche parziale, delle unità immobiliari sgomberate per l'esecuzione dei lavori;

RITENUTO di dover ordinare alle ditte proprietarie, delle unità immobiliari dell'immobile di che trattasi, di comunicare gli effetti della presente ordinanza ad eventuali occupanti, a vario titolo, delle unità immobiliari sgomberate ed interdette;

SENTITO il Dirigente Comunale dell'Area 6 Ing. Remo Bernardi;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. prendere atto delle *Comunicazioni*, corredate da *Cronoprogramma Lavori*, acquisite al Protocollo dell'Ente Comune di Teramo in data 18.09.2024 al n. 63852 e in data 30.09.2024 al n. 66039, con le quali l'Ing. Vittorino Massacese, in qualità di Coordinatore per la Sicurezza in merito all'esecuzione dell'intervento di Ripristino con Miglioramento Sismico, con l'utilizzo del Sismabonus 110% per la quota in acollo, dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio -- Particella ---, comunicava, tra l'altro, che:

- *“L’inizio dei lavori è avvenuto il 17.07.2024 con l’allestimento del cantiere”*;
- *“L’esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato, per motivi di sicurezza, non consente la presenza dei condomini all’interno degli appartamenti per tutto il periodo necessario per dare ultimati i lavori, come previsto dal cronoprogramma, ammonta a 24 mesi (730 giorni) [OMISSIS]”*;
- *“Gli altri condomini ai quali si chiede lo sgombero immediato dei loro appartamenti fino al 17 Luglio 2026 sono i seguenti:*
 - *Rapagna Gianluca: Foglio -- P.lla --- Sub. 57;*
 - *Tassoni Aurora e Di Bonaventura Giuseppe: Foglio -- P.lla --- Sub. 56;*
 - *Marcozzi Rozzi Ignazio: Foglio -- P.lla --- Sub. 51;*
 - *Marcozzi Rozzi Ignazio: Foglio -- P.lla --- Sub. 52;*
 - *Ruscitti Ermanno: Foglio -- P.lla --- Sub. 59 e 61;*
 - *Ruscitti Ermanno: Foglio -- P.lla --- Sub. 60;*
 - *Sgarlata Giovanni: Foglio -- P.lla --- Sub. 49;*
 - *Marcozzi Rozzi Emmalisa: Foglio -- P.lla --- Sub. 54 e 55;*
- *“I proprietari dei locali commerciali del piano terra per i quali si chiede lo sgombero, per il periodo che va dal 01 Febbraio 2025 al 31 Luglio 2025, sono i seguenti:*
 - *Bardhi Peanvera: Foglio -- P.lla --- Sub. 3;*
 - *Planamente Antonio: Foglio -- P.lla --- Sub. 9;*
 - *Carnessale Francesco: Foglio -- P.lla --- Sub. 58;*
 - *Di Matteo Maeva: Foglio -- P.lla --- Sub. 8;*
 - *Di Giuseppe Alessandra, Di Giuseppe Laura, Cecchini Simonetta: Foglio -- P.lla --- Sub. 43;*
 - *Di Teodoro Manola: Foglio -- P.lla --- Sub. 42;*
 - *GIOELLERIA Francesco Carnesale di Vittorio Carnesale e C. s.n.c.: Foglio -- P.lla --- Sub. 2;*
 - *Fer3 S.r.l.: Foglio -- P.lla --- Sub. 31;*
 - *Pertosa Anna: Foglio -- P.lla --- Sub. 1;*
 - *Pertosa Anna: Foglio -- P.lla --- Sub. 53;*

2. di confermare quanto già disposto dalla precedenti Ordinanze Sindacali N. 473, 474, 475 del 17.11.2016, N. 575, 576 e 577 del 29.11.2016 e N. 1600 del 04.12.2017 e, pertanto:

- lo sgombero e l'interdizione all'uso dell'unità immobiliare posta al piano secondo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 50, di proprietà della ditta **Randi Bruno**, per la sola porzione ricadente sulla particella ---;
- lo sgombero e l'interdizione all'uso dell'unità immobiliare posta al piano secondo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 17, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Maria-Daniela**, per la sola porzione ricadente sulla particella ---;
- lo sgombero e l'interdizione all'uso dell'unità immobiliare posta al piano terzo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 19, di proprietà della ditta **Ruscitti Luciano**;
- lo sgombero e l'interdizione all'uso dell'unità immobiliare posta al piano primo dell'immobile sito in Teramo, -----OMISSIS-----, contraddistinta al N.C.E.U. al Foglio -- Particelle --- Sub. 57, di

proprietà della ditta **Rapagna Gianluca**;

3. ai sensi della normativa vigente, per gli eventuali occupanti delle unità immobiliari stesse, vista la certificata incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori delle unità immobiliari interessate ed a tutela della pubblica incolumità, di disporre lo sgombero e l'interdizione all'uso, a far data dal **17.09.2024** e fino al ripristino dell'agibilità sismica, delle unità abitative dell'immobile sito in Teramo, **-----OMISSIS-----**, contraddistinte al N.C.E.U. al Foglio **--** Particella **---** ai seguenti subalterni:

- Sub. 49, Categ. A/2, di proprietà della ditta **Sgarlata Giovanni**;
- Sub. 51, Categ. A/2, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Ignazio**;
- Sub. 54, Categ. A/2, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Emmalisa**;
- Sub. 55, Categ. A/2, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Emmalisa**;
- Sub. 56, Categ. A/2, di proprietà delle ditte **Di Bonaventura Giuseppe e Tassoni Aurora**;
- Sub. 59, Categ. A/2, di proprietà della ditta **Ruscitti Ermanno**;
- Sub. 60, Categ. A/2, di proprietà della ditta **Ruscitti Ermanno**;

e di decretare per il suddetto periodo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d-bis dell'OCDPC n. 614 del 12 Novembre 2019, il diritto al Contributo per l'Autonoma Sistemazione, per gli eventuali occupanti delle unità immobiliari stesse, fatte salve le scadenze per l'esecuzione dei lavori previste dalla normativa vigente;

4. ai sensi della normativa vigente, per gli eventuali occupanti delle unità immobiliari stesse, vista la certificata incompatibilità della compresenza tra le attività di cantiere e dei fruitori delle unità immobiliari interessate ed a tutela della pubblica incolumità, di disporre l'interdizione all'uso, a far data dal **17.09.2024** e fino al ripristino dell'agibilità sismica, delle unità immobiliari dell'immobile sito in Teramo, **-----OMISSIS-----**, contraddistinte al N.C.E.U. al Foglio **--** Particella **---** ai seguenti subalterni:

- Sub. 52, Categ. A/10, di proprietà della ditta **Marcozzi Rozzi Ignazio**;
- Sub. 61, Categ. C/2, di proprietà della ditta **Ruscitti Ermanno**;

5. considerate le numerose variabili che potrebbero incidere sulle attività di cantiere sino al 01.02.2025, all'**Ing. Vittorino Massacese**, in qualità di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza, di comunicare, con un preavviso di **20 giorni** in base al reale svolgimento delle attività di cantiere stesse, l'effettiva data dalla quale disporre l'interdizione all'uso delle unità immobiliari, adibite ad attività commerciale, poste al Piano Terra dell'immobile sito in Teramo, **-----OMISSIS-----**, contraddistinte al N.C.E.U. al Foglio **--** Particella **---** ai seguenti subalterni:

- Sub. 1, Categ. C/1, di proprietà della ditta **Pertosa Anna**;
- Sub. 2, Categ. C/1, di proprietà della ditta **Gioielleria Francesco Carnesale di Vittorio Carnesale e C. s.n.c. (P.I. --OMISSIS--)**;
- Sub. 3, Categ. C/1, di proprietà della ditta **Bardhi Pranvera**;
- Sub. 8, Categ. C/1, di nuda proprietà della ditta **Di Matteo Maeva (usufruttuaria Parmegiani Lisa)**;
- Sub. 9, Categ. C/1, di proprietà della ditta **Planamente Antonio**;
- Sub. 31, Categ. C/1, di proprietà della ditta **FER3 S.r.l. (P.I. --OMISSIS--)**;
- Sub. 42, Categ. C/1, di proprietà della ditta **Di Teodoro Manola**;
- Sub. 43, Categ. C/1, di proprietà delle ditte **Di Giuseppe Alessandra, Di Giuseppe Laura e Cecchini Simonetta**;
- Sub. 53, Categ. C/1, di proprietà della ditta **Pertosa Anna**;
- Sub. 58, Categ. C/1, di proprietà della ditta **Carnesale Francesco**;

6. all'**Ing. Vittorino Massacese**, in qualità di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza, di comunicare tempestivamente le date di effettivo ripristino dell'agibilità strutturale ed igienico sanitaria, anche parziale, delle unità immobiliari sgomberate per l'esecuzione dei lavori;

7. alle ditte proprietarie, delle unità immobiliari dell'immobile di che trattasi, di comunicare gli effetti della presente ordinanza ad eventuali occupanti, a vario titolo, delle unità immobiliari sgomberate ed interdette;

AVVISA

che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall'art. 650 del Codice Penale e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Teramo entro 30 giorni dalla notifica.

DISPONE

1) L'esecuzione forzata di sgombero e di interdizione all'uso in caso di inottemperanza con l'ausilio della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia;

2) La notifica della presente Ordinanza:

- All'amministratore **LANZILLOTTO ANTONELLO**, c/o La Meta S.r.l., PEC: **-----OMISSIS----**;
- Alla ditta **RANDI BRUNO**, nato a **---OMISSIS---** il **--OMISSIS-** (C.F. **-----OMISSIS----**), residente in **-----OMISSIS-----**, ed attualmente domiciliato in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **MARCOZZI ROZZI MARIA-DANIELA**, residente in **-----OMISSIS-----**, ed attualmente domiciliata in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **RUSCITTI LUCIANO**, residente in **-----OMISSIS-----**, ed attualmente domiciliato in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **RAPAGNA GIANLUCA**, residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **SGARLATA GIOVANNI**, residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **MARCOZZI ROZZI IGNAZIO**, nato a **-OMISSIS-** il **--OMISSIS-** (C.F. **-----OMISSIS----**), residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **DI BONAVENTURA GIUSEPPE**, residente in **-----OMISSIS-----**;
- All' esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Tassoni Aurora, nata a **---OMISSIS---** l' **--OMISSIS-** (C.F. **-----OMISSIS----**), Signora **CASIN SANTACANA VIVIAN**, residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **RUSCITTI ERMANNNO**, residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **PERTOSA ANNA**, nata a **-OMISSIS-** il **--OMISSIS-** (C.F. **-----OMISSIS----**), residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **BARDHI PRANVERA**, residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **DI MATTEO MAEVA**, residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **PARMEGIANI LISA**, residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **PLANAMENTE ANTONIO**, nato a **---OMISSIS---** il **--OMISSIS-** (C.F. **-----OMISSIS----**), residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **DI TEODORO MANOLA**, residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **DI GIUSEPPE ALESSANDRA**, nata a **-OMISSIS-** il **--OMISSIS-** (C.F. **-----OMISSIS----**), residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **DI GIUSEPPE LAURA**, nata a **-OMISSIS-** il **--OMISSIS-** (C.F. **-----OMISSIS----**), residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **CECCHINI SIMONETTA**, nata a **-OMISSIS-** l' **--OMISSIS-** (C.F. **-----OMISSIS----**), residente in **-----OMISSIS-----**;

- Alla ditta **MARCOZZI ROZZI EMMALISA**, nata a **-OMISSIS-** il **--OMISSIS-** (C.F. **-----OMISSIS----**), residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **CARNESSALE FRANCESCO**, nato a **---OMISSIS---** il **--OMISSIS-** (C.F. **-----OMISSIS----**), residente in **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **CARNESSALE FRANCESCO**, rappresentante dell'impresa **GIOIELLERIA FRANCESCO CARNESSALE DI VITTORIO CARNESSALE E C. S.N.C.** (P.I. **--OMISSIS--**), PEC: **-----OMISSIS-----**;
- Alla ditta **STECHE FERRUCCIO**, Amministratore Unico della **FER3 S.R.L.** (P.I. **--OMISSIS--**), PEC: **-----OMISSIS-----**;
- All'Ing. **MASSACESE VITTORINO** (Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza), PEC: **-----OMISSIS-----**;
- Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale VV. F. Teramo;
- Al Comando di Polizia Municipale di Teramo;
- Alla Te.Am. Teramo Ambiente Ufficio TARI con sede in Teramo, Piazza Garibaldi n. 55;
- Ziretegas, Fax: 02/93473328 o pec: ziretegas@pec.ziretegas.it;
- All'Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 usr2016@pec.regione.abruzzo.it;
- All'Area 6, Programmazione e controllo lavori pubblici - Protezione Civile e Sisma – Sport e impianti sportivi – Manutenzione del patrimonio;
- All'Area 3, Finanze e Tributi – Tasse e Tributi;

3) Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente;

IL SINDACO
(*Gianguido D'Alberto*)

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente dell'Area 6
(*Ing. Remo Bernardi*)

Teramo, li 02/10/2024